



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Prot. n. 8565/FP
Roma, 02/07/2013

Oggetto: contratto di collaborazione occasionale Sig.ra Guendalina Fazioli

In data odierna presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Roma in via di Ripetta 222

le parti

Accademia di Belle Arti di Roma, C.F.: 80228830586, in persona del suo legale rappresentante p.t.

Dott. Cesare Romiti (di seguito denominata Committente)

e

la **Sig.ra Guendalina Fazioli**, nata a Roma il 29.07.1986, residente *****

C.F. FZLGDL86L69H501M (di seguito denominato Collaboratore occasionale):

Premesso

- Che la Committente opera nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Che per far fronte all'esigenza di fornire un supporto all'Ufficio Economato nell'archiviazione degli atti, affiancamento nelle registrazioni dei beni da inventariare, nel riordino dei verbali e delibere si è reso necessario individuare n.1 unità che svolgesse tale attività;
- Che la sig.ra Fazioli Guendalina ha già fornito attività di supporto agli uffici amministrativi per l'a.a. 2012/2013 come da bando per l'assegnazione di borse di collaborazione agli studenti prot.20168/d3/did dell' 11/12/2012.
- Che la sig.ra Fazioli Guendalina nel corso dello svolgimento della borsa di collaborazione di cui in premessa si è distinta per l'efficienza e l'impegno profuso.
- Che la Committente ed il Collaboratore vogliono espressamente dare vita ad un rapporto meramente occasionale, ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.Lgs n.276/2003.

Stipulano e convengono quanto segue

1. La Committente, ai sensi del comma 2 dell'art.61 del D.Lgs n.276/2003 in applicazione della Legge 30/2003, conferisce incarico al Collaboratore, il quale accetta, di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto quanto indicato in premessa.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

2. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, con la dovuta diligenza ed in completa autonomia, senza alcun vincolo di orario né di presenza e senza sottostare a qualsivoglia potere disciplinare o di controllo gerarchico da parte della Committente e dei suoi collaborati.
3. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, lett.c) n.2, legge 14 febbraio 2003 n.30, per rapporti di lavoro meramente occasionali vanno intesi i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso Committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore ad € 5.000,00. Qualora il presente contratto e i relativi obiettivi professionali siano rivisti dalle parti, sarà necessario valutarne la conformità con quanto stabilito dalla suddetta legge. Venendo meno i requisiti di collaborazione sarà considerato di natura coordinata e continuativa, con tutti gli effetti di legge previsti a fini normativi, fiscali e previdenziali
4. La prestazione occasionale sarà resa dal Collaboratore nei luoghi che riterrà più opportuni. Lo stesso potrà accedere ai locali aziendali della Committente nei normali orari di apertura.
5. Nello svolgimento dell'incarico assegnato il Collaboratore si rapporterà con i dipendenti e/o collaboratori della Committente, coordinandosi, ove necessario, con essi, al fine di conseguire i risultati previsti e di compiere l'attività dedotta nel presente contratto.
6. Il Collaboratore si impegna a mantenere il necessario riserbo sull'attività lavorativa resa, obbligandosi a non diffondere notizie ed informazioni apprese in costanza di rapporto, che abbiano attinenza con l'attività della Committente, con i metodi o i processi lavorativi, con i nominativi e le caratteristiche soggettive dei dipendenti e dei collaboratori della stessa.
7. Il rapporto di lavoro occasionale avrà inizio il 03.07.2013 e durerà sino al 31.10.2013. In tale arco di tempo il Collaboratore presterà la propria attività lavorativa per un massimo di 30 giorni lavorativi. Il rapporto di lavoro non sarà prorogabile, rinnovabile o reiterabile per alcuna ragione.
8. Per l'attività di cui al presente contratto il Collaboratore percepirà un compenso pari ad un imponibile di €1.250,00 su cui gravano gli oneri di legge. Il compenso sarà liquidato al termine della prestazione. Nessun'altra somma sarà dovuta da alcun titolo.
9. In caso di eventi quali la malattia, l'infortunio o la maternità, che impediscono lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono prorogati con modalità e tempi concordati fra le parti.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

10. La Committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno cinque giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.
11. In caso di risoluzione o cessazione del rapporto, per qualsiasi motivo, il compenso verrà erogato in misura percentuale in relazione alla durata prevista e a quella effettiva.
12. Per ogni e qualsiasi controversia connessa al presente contratto, le parti, rinunciando consensualmente all'azione giudiziaria, s'impegnano reciprocamente a compromettere avanti ad un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dalla Committente, l'altro dal Collaboratore ed il terzo dai membri così nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.
13. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purchè non in contrasto con quanto qui previsto.
14. Tutte le clausole del presente contratto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talchè l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
15. Il Collaboratore, preso atto della informativa resagli ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, avendo perfettamente noti i diritti a lui riconosciuti per effetto della normativa vigente, acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti indicati nella predetta informativa, autorizzando la Committente a trattarli e a comunicarli a terzi, in relazione agli adempimenti conseguenti al presente contratto.

Letto confermato e sottoscritto

Il Collaboratore

La Committente